




PROVINCIA DI VERCELLI

Pianificazione, Sviluppo e Promozione del
Territorio, Energia

UFFICIO Energia e Impianti Energetici



Atto N. 85

N. Mecc. PDET-87-2012 del 13/01/2012

del 13/1/2012

Oggetto: D.Lgs n. 387/2003 art.12 e s.m.i. Variante sostanziale all'impianto combinato per la produzione di energia termica ed elettrica, con parziale sostituzione degli impianti esistenti in comune di Crova (VC), autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.5.2009 - in capo alla IDROBLINS srl con sede legale in Savigliano (CN) e sede operativa in Crova, Via XXI Aprile 43.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

In data **15.09.2011** la Ditta IDROBLINS srl con sede legale in Savigliano (CN) e sede operativa in Crova, via XXI Aprile, 43, ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per intervento di modifica all' "Impianto combinato per la produzione di energia termica ed elettrica, con parziale sostituzione degli impianti esistenti" in Comune di Crova (VC) autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003.

La conclusione del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 90 giorni dalla data della presentazione della domanda, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 28/2011, salvo interruzione dei termini.

Le modifiche richieste consistono in:

- Eliminazione di cinque punti di emissione e costituzione di un nuovo punto di emissione dell'impianto "Crova 2";
- Modifica del paragrafo n. 10 dell'allegato E2 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18 maggio 2009 in modo da rendere i termini di comunicazione coerenti con quanto prescritto dal Testo Unico Ambientale: 24 ore per i superamenti dei valori limite autorizzati (art. 271 comma 20) e 48 ore per la comunicazione di anomalie di funzionamento del sistema di monitoraggio (art. 2.5 dell'allegato VI alla parte quinta).

Ricordato il contenuto della nota n. 69012 del 4.08.2011 con la quale l'Amministrazione prov.le aveva comunicato gli esiti del tavolo tecnico svoltosi il 2.08.2011 per esaminare la proposta di variante presentata in data 16 giugno 2011:

- “La variante all'impianto è stata ritenuta di carattere sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs 28/2011 in quanto la presenza del nuovo camino la qualifica come sostanziale ai sensi del D.Lgs 152/2006;
- Occorre pertanto che la Società Idroblins presenti domanda di modifica sostanziale all'autorizzazione rilasciata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 524 del 18 maggio 2009, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Servizio Energia di questa Amministrazione, disponibile sul sito internet della stessa (www.provincia.vercelli.it - scegliendo poi Settore Pianificazione – Servizio Energia ed Impianti energetici – modello domanda).
- Per quanto riguarda la documentazione a corredo della domanda occorre che la società Idroblins si attenga alle disposizioni della circolare 16 eco della Regione Piemonte, in materia di emissioni in atmosfera. E' necessario inoltre che venga presentato un quadro riassuntivo completo dei punti di emissione che tenga conto delle variazioni proposte. La documentazione progettuale dovrà essere presentata in quattro copie cartacee e dieci su supporto informatico (CD).”

In allegato all'istanza, in data 15.09.2011 (protocollo in arrivo n. 0081372 del 15.09.2011), la Società Proponente ha trasmesso progetto delle modifiche.

Con nota n. 84673 del 28.09.2011 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per la data del 25.10.2011.

In data 19.10.2011 si è svolto ulteriore Tavolo Tecnico che, tenuto conto delle osservazioni del Dipartimento Arpa e del Settore Tutela Ambientale della Provincia, successivamente ribadite dalle Note n. 102401 del 21.10.2011 dell'ARPA Dipartimento di Vercelli e n. 0093768 del 25.10.2011 del Settore Tutela Ambientale della Provincia ha ritenuto opportuno ribadire il rispetto di tutte le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009, ove non in contrasto con le modifiche autorizzate e le relative prescrizioni;

La Conferenza dei Servizi del 25.10.2011, sulla base di quanto emerso nella riunione, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali propone l'adozione dell'atto di l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 per le modifiche all'impianto in oggetto, già autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009 .

Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di variazione dell'autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, datata 15.09.2011, il Proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Domanda Provincia di Vercelli, in carta legale;
- Bonifico spese di istruttoria
- Certificato camerale comprensivo della dicitura antimafia;
- Organigramma Idroblins srl;
- Copia del documento di identità di Frandino Stefano;
- Relazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera (rif. Circ.16 Eco);
- Relazione Tecnica relativa all'eliminazione di cinque punti di emissione e a un nuovo punto di emissione dell'impianto “Crova 2”;
- Allegato 1 – Pianta dei punti di emissione;
- Allegato 2.1 – Schema funzionale della cenere – situazione precedente;

- Allegato 2.2 – Schema funzionale della cenere – situazione futura;
- Allegato 3 – Schema di flusso ciclo produttivo;
- Allegato 4 – Quadro emissivo aggiornato.

Evidenziato che:

il D.Lgs. n.387/2006, art.12, stabilisce:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Il D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 stabilisce:

- all'art. 5, comma 1: *“Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome;*
- Inoltre, al comma 3 *“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse....”.*

Ricordati i seguenti pareri:

- Nota n. 102401 del 21.10.2011 dell'ARPA Dipartimento di Vercelli;
- Nota n. 50836 del 25.10.2011 dell'ASL VC.

Che fanno parte dell'allegato sub A) alla presente determinazione;

Vista la nota n. 0093768 del 25.10.2011 del Settore Tutela Ambientale della Provincia, ed, in particolare, le motivazioni espresse relativamente a emissioni in atmosfera e ad impatto acustico, e che si riportano integralmente:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

“La ditta Idroblins s.r.l. ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione n. 524 del 18/05/2011 per i seguenti punti:

- 1) realizzazione di un nuovo punto di emissione denominato E15 al quale arrivano le emissioni del sistema di trasporto in fase densa della cenere dal filtro ai serbatoi di stoccaggio nuovi oppure a quelli precedentemente autorizzati; tale impianto è in sostituzione del trasporto pneumatico che era stato progettato in precedenza e che doveva avere come punto emissivo il camino E13: tale camino non sarà realizzato. Inoltre, all'attuale sistema di aspirazione dell'insacco cenere (camino E12), saranno collegati anche gli sfiati dei serbatoi nuovi ed esistenti. In totale, quindi saranno eliminati quattro punti di emissione esistenti: 1, 2, E10 ed E11 (serbatoi di stoccaggio cenere esistenti).
- 2) modifica della prescrizione n. 10 dell'allegato E2 della DGP n. 524 del 18/05/2009 in modo da rendere i termini di comunicazione coerenti con quanto prescritto nel D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: 24 ore di tempo per la comunicazione di superamenti dei valori limite autorizzati come previsto dall'art 271 comma 20 e 48 ore di tempo per la comunicazione di anomalie di funzionamento del sistema di monitoraggio come indicato nell'Allegato VI punto 2.5.

Sulla base della documentazione fornita dalla Ditta in merito alla richiesta in oggetto, si evidenzia quanto segue.

1. L'eliminazione dei punti di emissione 1, 2, E10 ed E11, risulta essere una modifica migliorativa e si esprime parere favorevole a tale modifica;
2. Per quanto riguarda il nuovo impianto di aspirazione cenere in fase densa, non si ravvisano problemi ambientali e il limite proposto dalla ditta risulta coerente. Pertanto si esprime **parere favorevole** con prescrizioni alla realizzazione dell'impianto che sarà servito dal camino E15. L'allegato contenente le prescrizioni e il Quadro Emissivo sono parte integrante di questo parere;
3. Il quadro riassuntivo generale dovrà considerare che i sei mesi iniziali durante i quali la centrale elettrica era stata autorizzata con $200\text{mg}/\text{Nm}^3$ per il parametro "NOx (come NO₂)" e $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ per il parametro "Ammoniaca" è terminato in data 17 ottobre 2011 (considerando che la messa in esercizio comunicata dalla ditta è stata il 17 aprile 2011). Pertanto il quadro riassuntivo delle emissioni presenterà solo i limiti definitivi: $150\text{mg}/\text{Nm}^3$ per il parametro "NOx (come NO₂)" e $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ per il parametro "Ammoniaca", all'11% O₂ dei fumi anidri;
4. per la specifica richiesta in merito alla comunicazione di superamenti dei valori limite autorizzati, si concorda con la ditta poiché l'art. 270 comma 20 recita espressamente: *"Le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento"*.
5. Per quanto riguarda la richiesta di modifica dei tempi per la comunicazione di anomalie di funzionamento del sistema di monitoraggio, la ditta fa riferimento al punto 2.5 dell'Allegato VI che riportiamo: *"2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente per il controllo. In ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, laddove queste siano prescritte dall'autorizzazione, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi l'autorità competente per il controllo stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale autorità deve essere allegata al registro di cui al punto 2.7."*

Il testo citato non si riferisce al caso di anomalia o guasto temporaneo, ma si riferisce ad anomalie e guasti tali da indurre il gestore a prevedere che le misure non potranno essere effettuate per periodi superiori alle 48 ore e prevede l'obbligo per il gestore di avere a disposizione una strumentazione di riserva, in grado di sostituire il sistema di monitoraggio per il periodo di manutenzione e rimessa in funzione.

Pertanto non è accettata la richiesta di 48 ore di tempo per provvedere alla comunicazione del guasto o anomalia.

Poiché è nota la difficoltà, soprattutto nei periodi del fine settimana, di comunicare immediatamente guasti e anomalie, si propone un periodo di **otto ore**, entro le quali anche durante il fine settimana si ritiene possibile che il gestore sia in grado di comunicare guasti e anomalie.”

IMPATTO ACUSTICO

“L'intervento risulta autorizzato alla costruzione ed all'esercizio con DGP n.524 del 18.05.2009, nell'allegato E sono state indicate le prescrizioni generali.

La Ditta in data 13.09.2011 ha avanzato richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione precisando nel contempo che per la componente rumore *“la valutazione di impatto acustico durante la fase di esercizio dell'impianto è stata programmata per la settimana n. 38 del 2011; le risultanze saranno prontamente trasmesse”*, così come richiesto nelle prescrizioni di cui all'allegato E2.

Per l'anno 2011 la settimana n.38 è stata quella dal 19 al 25 settembre.

Risulterebbe quindi necessario integrare le prescrizioni generali contenute nel sopra citato allegato E alla DGP n.524 del 18.05.2009, con le seguenti:

1. la relazione contenente le risultanze della campagna fonometrica deve essere trasmessa anche al Settore Tutela Ambientale per le valutazioni di competenza;
2. nel caso in cui si dovesse riscontrare un superamento dei limiti di piano previsti, la Ditta dovrà mettere in atto tutte le procedure necessarie al fine di ridurre le emissioni ed immissioni entro i limiti normativi e presentare apposito piano di risanamento acustico alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Vercelli, per le procedure di valutazione ed approvazione di cui all'art.14 della L.R. n.52/2000.

Per ogni ulteriore, puntuale indicazione e dettagliata prescrizione, si dovrà fare riferimento al parere formulato dai tecnici abilitati in acustica ambientale del dipartimento provinciale ARPA di Vercelli.”

Ricordato che la conferenza dei servizi è regolata dalla L. 241/90. In proposito si richiama l'art. 14 – ter il quale, al comma 7) così dispone : *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*.

Visto:

- il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, ed in particolare l'art.3 *“Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”*, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
- la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;

- la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l'attuazione del piano regionale;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione" pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 "Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti" nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 "Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- Il D.M. 10 Settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Visto inoltre:

- Il verbale delle riunioni di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 25.10.2011, agli atti di questa Amministrazione;
- le conclusioni e proposte all'Autorità Competente effettuate dal Responsabile del procedimento nella propria relazione, datata dicembre 2011, allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 05 gennaio 2012: "Conclusioni e proposte all'Autorità Competente:

"Tenuto conto:

- della documentazione presentata dalla IDROBLINS srl con sede legale in Savigliano (CN) e sede operativa in Crova, via XXI Aprile, 43, delle valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli;
- delle osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita e richiamata nei paragrafi precedenti, nonché degli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbale del 25.10.2011;
- delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25.10.2011, come da verbale agli atti;
- evidenziato che appare opportuno ribadire il rispetto di tutte le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009, ove non in contrasto con l'attuale assetto;
- si ritiene possa essere adottato il provvedimento di autorizzazione per intervento di modifica all' "Impianto combinato per la produzione di energia termica ed elettrica, con parziale sostituzione degli impianti esistenti" in Comune di Crova (VC) autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003, in capo alla IDROBLINS srl con sede legale in Savigliano (CN) e sede operativa in Crova, via XXI Aprile, 43, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25.10.2011, alle condizioni tutte individuate in sede di Conferenza stessa."

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto presentato dalla **IDROBLINS srl** con sede legale in Savigliano (CN) e sede operativa in Crova, via XXI Aprile, 43, composto degli elaborati sopra indicati.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 25.10.2011 relativamente al progetto di variante sostanziale all' "Impianto combinato per la produzione di energia termica ed elettrica, con parziale sostituzione degli impianti esistenti" in Comune di Crova (VC), autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009 – in capo alla **IDROBLINS srl** con sede legale in Savigliano (CN) e sede operativa in Crova, via XXI Aprile, 43;
2. Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 25.10.2011, quale modifica sostanziale dell'Autorizzazione rilasciata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009;
3. Di approvare il Progetto di modifica sostanziale all' "Impianto combinato per la produzione di energia termica ed elettrica, con parziale sostituzione degli impianti esistenti", composto dei documenti ed elaborati elencati in premessa;
4. Di autorizzare le variazioni all'"Impianto combinato per la produzione di energia termica ed elettrica" oggetto della presente autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni elencate nei documenti allegati sub A) ed E) alla presente determinazione. Si intendono ribadite tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 18.05.2009 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento. A tali prescrizioni vengono aggiunte le seguenti:
 - la relazione contenente le risultanze della campagna fonometrica deve essere trasmessa anche al Settore Tutela Ambientale per le valutazioni di competenza;
 - nel caso in cui si dovesse riscontrare un superamento dei limiti di piano previsti, la Ditta dovrà mettere in atto tutte le procedure necessarie al fine di ridurre le emissioni ed immissioni entro i limiti normativi e presentare apposito piano di risanamento acustico alla Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Vercelli, per le procedure di valutazione ed approvazione di cui all'art.14 della L.R. n.52/2000.
5. Di autorizzare, ai sensi del D.lgs. 03/04/06 n. 152, parte V, art. 269, in capo alla Ditta Idroblins s.r.l. da Crova le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire per l'Impianto "Crova 2", secondo le prescrizioni contenute nell'allegato E "emissioni in atmosfera" che modifica e sostituisce l'Allegato E per la parte relativa alle sole "EMISSIONI IN ATMOSFERA" dell'autorizzazione n. 524 del 18/05/2009 (Allegati E1 ed E2). È fatta salva ogni altra parte del suddetto provvedimento, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
7. Gli allegati A) ed E), costituiti rispettivamente da n. 6 e da n. 5 pagine sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;
8. ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 la presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico;
9. ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/2003, le opere necessarie per la realizzazione dell'impianto sono da considerarsi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;


10. ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, il presente provvedimento costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
11. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati la cui necessità non sia stata segnalata dal proponente o non sia emersa nel corso dei lavori istruttori. Qualora risultassero necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella presente autorizzazione si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali opportune procedure;
12. Di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, al Comune di Trino (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott.ssa Manuela RANGHINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ranghino', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the end of the signature.